

N.



Rep.  
11056/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO  
SEZIONE IX CIVILE

composto da

Dott.ssa Gloria Servetti

Presidente

Dott.ssa Nadia Dell'Arciprete

Giudice

Dott.ssa Anna Cattaneo

Giudice rel.

A.W.  
13 DIC. 2010  
LIB

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19.5.2010, discussa in Camera di Consiglio all'udienza collegiale del 20.10.2010,

CONTRO

... , nata a ... rappresentata e difesa dall'avv. ...  
del foro di ... come da procura allegata alla comparsa di costituzione rilasciata dal Consolato d'Italia a Bruxelles in data 23.2.2009 n. rep 96 fasc. 2009, *esclusivamente domiciliata in Milano in* ... INVENUTA

CONTRO

DL

DL

... nata a ... effettivamente domiciliata a Milano in  
... presso lo studio dell'avv. ... che la rappresenta e difende  
unitamente all'avv. I ... del foro di Belluno come da procura a margine della  
comparsa di costituzione e risposta.

**CONVENUTA**

**e con l'intervento necessario del PM presso il Tribunale di Milano**

**OGGETTO:** azione di disconoscimento della paternità

### **CONCLUSIONI**

**PER L'INTERVENUTO P.M.:** che il Tribunale voglia accogliere la domanda dell'attore  
accertando e dichiarando l'insussistenza del rapporto di paternità biologica  
tra ... e ...

**PER LAPARTE ATTRICE E LE PARTI CONVENUTE:** vedi fogli allegati

## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Regolarmente notificato l'atto di citazione e ritualmente costituitisi le due convenute, il G.I., concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., escusso il teste di parte convenuta, sentita \_\_\_\_\_ in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 19.5.2010 rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti alla predetta udienza e trascritte nei fogli allegati alla presente sentenza.

Preliminarmente il Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa delle convenute

L'attore ha svolto l'azione di disconoscimento della paternità ai sensi dell'articolo 235 cc sul presupposto della commissione di adulterio da parte della moglie durante il periodo di concepimento del figlio di cui al numero 3 comma 1 della predetta norma.

Ai sensi dell'articolo 244 c.c., nella lettura imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n 134 del 1985, il termine di decadenza dell'azione di disconoscimento esercitata dal marito, fissato in un anno dal secondo comma della norma citata, decorre dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie.

Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (si veda da ultimo la sentenza 2010/15777 pronunciata in relazione al caso analogo del termine annuale di decadenza dell'azione intentata dal figlio) il termine di decadenza decorre dalla data dell'acquisizione della conoscenza dell'adulterio e non da quello della raggiunta certezza negativa della paternità biologica. Il principio è consolidato atteso che il differimento correlato alla raggiunta certezza della paternità, in quanto indeterminato ed indeterminabile perché rimesso a momento successivo sostanzialmente affidato all'arbitrio della parte interessata, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità dello *status* di figlio legittimo e dei rapporti familiari, che la previsione del termine decadenziale mira palesemente a tutelare (cfr. Cass. n. 4090/2005, n. 25623/2008). Ai fini della decorrenza del termine annuale non rileva pertanto la prova dell'adulterio ma la sua scoperta, il che vuol dire la sua conoscenza da non oltre un anno, non necessariamente accompagnata anche dalla conoscenza certa dell'incompatibilità genetica. Il momento della conoscenza dell'adulterio inerisce quindi ad un dato cronologico ed oggettivamente neutro il quale va autonomamente dimostrato in via prioritaria con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento e prescindendo dalle prove relative alla sussistenza del rapporto procreativo, quale evento condizionante l'ammissibilità dell'azione e quindi estraneo alla materia attinente allo *status*.

Come espresso dal Supremo Collegio (n. 2010/15777), la giusta esigenza di assicurare adeguata protezione al *favor veritatis*, in quanto sotteso alla conformità dello *status* alla realtà della procreazione, non ne giustifica tuttavia la preminenza assoluta rispetto alla verità legale. La salvaguardia del valore costituzionale della ricerca della paternità è affidata dall'art. 30 Cost., comma 4, al legislatore ordinario, che ha deputato a fissarne "norme e limiti" rimettendogli la scelta del rango preferenziale da attribuire alla paternità legale rispetto a quella naturale, in armonia e coerenza col principio enunciato nel comma 3 dello stesso art. 30, che, in quanto stabilisce che "la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima", esprime la tutela preferenziale attribuita alla famiglia "come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.)". L'esito di questa scelta si traduce nella previsione di condizioni e modalità che, pur nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, nella sua discrezionalità, il legislatore ha ritenuto idonee alla realizzazione dell'interesse dei figli. Il combinato disposto degli artt. 235 e 244 c.c., letto alla luce dell'esegesi riferita, rappresenta l'espressione dell'esercizio dell'anzidetto potere d'opzione.

Questo contesto ricostruttivo non è scalfito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 235 c.c., comma 1, n. 3, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 2006/266 con riguardo alla parte che, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. L'intervento del giudice delle leggi consente l'accesso alle prove ematiche anche a prescindere dalla previa prova dell'adulterio, perché la contraria interpretazione viola i principi di libero accesso alla prova e della pienezza del diritto di difesa. La possibilità di dimostrare lo stesso adulterio anche ricorrendo alla prova tecnica, non incide però sul momento iniziale del decorso del termine previsto dall'art. 244 c.c., in quanto non interferisce sulla disciplina dettata in tema di decadenza. Rilevano a tal fine solo la scoperta del fatto "adulterio" ed il momento in cui il figlio o il padre ne siano venuti a conoscenza, quale che sia stata la fonte che li abbia resi edotti, prescindendo dall'accertamento della sua corrispondenza alla verità che essi hanno il potere processuale di dimostrare, ove non siano incorsi in decadenza, attraverso ogni opportuna indagine tesa ad accertare le incompatibilità idonee a dimostrare la paternità.

Chiarito quanto sopra deve approfondirsi la nozione di "conoscenza" dell'adulterio che la Corte Costituzionale ha voluto individuale come *dies a quo*.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la "scoperta" dell'adulterio deve essere intesa come certa acquisizione di conoscenza e non mero sospetto. Deve trattarsi di scoperta di un fatto non riducibile a mera infatuazione, relazione sentimentale ovvero anche frequentazione della moglie con altro uomo e rappresentato invece da una vera e propria relazione, o da un incontro comunque, sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. Non può essere equiparato il "dubbio" a "conoscenza" e la frequentazione di altro uomo ad adulterio trattandosi di un vero e proprio salto logico (Cass.2003/6477).

Nel caso di specie l'attore nell'atto di citazione allega di avere scoperto ed aver avuto definitiva certezza solo in tempi recenti del fatto che al tempo in cui è stata concepita la figlia, nata il 25 settembre 1981, la di lei madre intratteneva una relazione sentimentale extraconiugale, idonea a determinare il concepimento della figlia. "Più in particolare -si legge nell'atto di citazione- in data 24/4/2008, in occasione di un colloquio telefonico con la stessa, l'esponente ha finalmente avuto conferma che la propria ex coniuge, ai tempi in cui erano sposati, e quindi prima della separazione, ebbe a commettere adulterio avendo frequentato per lungo tempo un altro uomo ... Dopo lo shock iniziale, pertanto, e nel comprensibile intento di fare definitiva chiarezza sui rapporti e sulle connesse responsabilità, l'esponente si è determinato a rivolgersi, insieme alla figlia, nelle more informata, ad un istituto specializzato, che accertasse la di lei paternità. Purtroppo i risultati dei test effettuati hanno confermato che con una probabilità pari al 100% non è il padre biologico di".

Sono stati ammessi i capitoli di prova dedotti dall'attore nella memoria istruttoria depositata il 15/12/2009 che erano diretti a provare che avrebbe scoperto l'adulterio della moglie, risalente agli anni 80/81, per averlo appreso direttamente dalla in una telefonata tra loro intercorsa nell'aprile del 2008, successivamente alla quale il avrebbe informato dell'appreso la figlia. L'attore ne ha chiesto l'ammissione solo per l'interrogatorio formale della figlia, la quale, dichiaratasi disponibile a rendere interpellato, all'udienza del, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di cui ai capitoli ammessi, precisando che il padre l'aveva contattata telefonicamente dicendole che aveva dei dubbi in ordine alla sua paternità e quindi proponendole di fare un test del DNA.

Sono stati ammessi anche i capitoli di prova dedotti dalle convenute nelle rispettive memorie istruttorie depositate il, diretti a dimostrare che già nel 2007 il

sarebbe stato a conoscenza dell'adulterio della moglie con la quale ne avrebbe parlato in una telefonata del 18 maggio 2007.

È stato sentito sui capitoli di parte convenuta l'unico teste indicato, il signor [redacted] attuale marito della [redacted] dal 15/11/2007 e convivente con la stessa dal 2005.

Il teste ha dichiarato di avere assistito ad una telefonata intercorsa tra la [redacted] e il [redacted]: avvenuta nel maggio del 2007 e di averne appreso il contenuto direttamente avendo la moglie messo la telefonata in "viva voce". Il teste ha dichiarato di avere sentito che il [redacted] chiedeva insistentemente alla [redacted] di confessare che [redacted] non era sua figlia e di avere sentito la [redacted] negare e poi iniziare a piangere fino a non riuscire più a parlare ed a provocare l'interruzione della telefonata. Il teste ha dichiarato di essere sicuro della data del colloquio telefonico descritto perché la reazione della moglie era stata così importante che egli non aveva potuto dimenticare quel momento; ha precisato che prima di quella data il [redacted] non aveva mai contestato alla [redacted] la non paternità di [redacted]; ha confermato, infine, che nell'aprile del 2008 era intervenuta una seconda telefonata tra la [redacted] e il [redacted] avente lo stesso oggetto della prima: ancora una volta il [redacted] insisteva affinché la [redacted] confessasse che la figlia non era sua ma ella negava e piangeva.

Alla luce del materiale istruttorio acquisito, e pur anche volendo riconoscere la piena attendibilità del teste di parte convenuta, peraltro marito della [redacted], ritiene il Collegio che, analizzate con attenzione le parole del teste, della convenuta [redacted], i successivi comportamenti e le allegazioni delle parti, l'attore abbia avuto "conoscenza" dell'adulterio solo con la seconda telefonata dell'aprile del 2008 come dello stesso sostenuto il presente giudizio.

Invero, risulta accertato che dalla nascita di [redacted] a, nel 19 [redacted], al 2007 il [redacted] non ha mai espresso alla moglie, dalla quale si era separato nel 1989 ed aveva divorziato nel 1996, alcun dubbio in ordine alle infedeltà della stessa. La dichiarazione del teste [redacted], le non diverse allegazioni delle convenute, le dichiarazioni della figlia [redacted], mai raggiunta prima del 2008 da dubbi di tal sorta del padre, ma anche le vicende separative degli ex coniugi danno piena prova dell'assunto: la separazione legale è stata consensuale, nella sentenza di divorzio prodotta in giudizio nulla emerge sul punto, si evince anzi che il [redacted] ha chiesto in via principale l'affidamento di [redacted] e della sorella [redacted] nata nel 1983 ed ha sempre rispettato gli obblighi di mantenimento per entrambe le figlie assunti in sede di separazione, obblighi onorati anche successivamente alla sentenza di divorzio come

indicato dall'attore in atto di citazione e non contestato dalle convenute, obblighi oramai cessati vista la raggiunta indipendenza economica della figlia che vive e lavora a Bruxelles.

L'attore nulla ha detto circa la fonte dei suoi tardivi sospetti di tradimento da parte della ex moglie. È provato, però, che nel maggio del 2007, improvvisamente e per la prima volta, abbia espresso alla ex moglie il dubbio di non essere il padre di provocando nella moglie una forte reazione di negazione e di pianto. Che si trattasse del primo colloquio avente ad oggetto il tradimento della moglie intervenuto tra gli ex coniugi risulta confermato anche dalla forte reazione traumatica accusata dalla : il teste i ha riferito che subito dopo la telefonata intercorsa con il , la ha chiamato la sua terapeuta, dalla quale è in carico da parecchi anni, ma non potendole parlare subito, l'ha richiamata la sera stessa e solo dopo questa seconda telefonata si è un po' tranquillizzata. Lo shock della è stato così importante che il teste ha dichiarato che proprio a causa dello stesso nella sua memoria è rimasta ben scolpita la data della telefonata: maggio 2007.

Visto il contenuto del colloquio intercorso tra gli ex coniugi nel 2007 deve ritenersi che il sospetto circa l'adulterio che il : aveva e che l'ha portato a chiedere chiarimenti alla ex moglie, sia rimasto tale. La ( negava e piangeva. La forte reazione emotiva della predetta deve essere apparsa al marito, ragionevolmente, come una reazione naturale, giustificabile sia qualora l'adulterio fosse stato commesso, sia anche nel caso negativo, dato comunque lo sconforto e l'umiliazione che un dubbio da parte del proprio ex marito provocherebbe a qualsiasi moglie.

È stato necessario il trascorrere di altro tempo perché il effettuasse la seconda telefonata, questa nell'aprile del 2008, alla ( , seconda telefonata che dimostra il persistere del dubbio. La telefonata, a detta del teste i , si è svolta pressoché negli stessi termini: il chiedeva alla moglie di confessare che la figlia non era sua, la negava e piangeva.

Lo stesso atteggiamento, di rifiuto e di pianto, se la prima volta può essere dettato dalla forte emozione che un colloquio del genere provoca ad una moglie/madre che si vede raggiunta da un sospetto di tal sorta, la seconda volta viene, ragionevolmente, letto dal marito come una sostanziale conferma. Era passato circa un anno dalla prima telefonata, la aveva avuto il tempo di pensare e di elaborare il fatto drammatico del dubbio sulla paternità di del proprio ex marito, pertanto una reazione analoga alla precedente non poteva più essere causata dallo shock iniziale, doveva avere una

motivazione diversa: il [redacted] ha ritenuto, ragionevolmente, che questa motivazione fosse la verità del sospetto paterno.

Solo in questo momento pertanto il [redacted] ha avuto "conoscenza" dell'adulterio della moglie. E che ciò sia avvenuto solo nel 2008 è provato anche dal comportamento successivo del [redacted] il quale, solo dopo la seconda telefonata ha contattato la figlia dicendole che aveva dei dubbi in ordine alla sua paternità e proponendole di fare il test del Dna, effettuato poi il 31 maggio 2008.

Poiché l'atto di citazione è stato notificato nel dicembre del 2008, e la conoscenza certa dell'adulterio è stata acquisita nell'aprile del 2008, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata.

Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e va accolta.

L'attore ha prodotto in giudizio i risultati del test per l'accertamento di paternità cui si è sottoposto unitamente a [redacted] nel maggio del 2008 presso la [redacted] con sede in [redacted]

Entrambe le parti sono state identificate, hanno volontariamente rilasciato un campione biologico da sottoporre ad analisi ed hanno sottoscritto l'autorizzazione all'accertamento di paternità. La dottoressa [redacted] ha proceduto al prelievo del campione biologico firmando il relativo modulo riservato al personale sanitario e raccogliendo la controfirma per la verifica dei dati di entrambe le parti. Il test, effettuato utilizzando metodi documentati e standardizzati dalla dott.ssa [redacted], che ha ne sottoscritto l'esito, ha concluso nel senso che il [redacted] non è il padre biologico di [redacted] con probabilità del 100%.

Ritiene che il Collegio che l'accertamento effettuato privatamente dalle parti, dalle stesse non contestato, che presenta adeguate caratteristiche di serietà e di completezza, fornisca prova sufficiente per la pronuncia oggetto del presente giudizio.

Si evidenzia inoltre che le convenute, precisando le conclusioni, non hanno svolto conclusioni istruttorie insistendo, in via preliminare per la inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza, nel merito per il rigetto della domanda. Del resto neppure nella memoria istruttoria ex articolo 183 co.6 n.2 c.p.c. le convenute hanno richiesto l'espletamento della consulenza tecnica ematogenetica.

Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attrice atteso che è stato inconfutabilmente accertato attraverso l'esame dei marcatori genetici, depositato in atti e non contestato dalle parti, che non vi è compatibilità biologica tra [redacted] ed il padre legittimo [redacted] con una sicurezza del 100%.

Ai sensi dell'art. 49 lettera O del DPR 396/2000 la presente sentenza deve essere annotata nell'atto di nascita di \_\_\_\_\_.

Le spese del procedimento sostenute dall'attore devono essere poste a carico della convenuta \_\_\_\_\_ che con il proprio comportamento ha dato causa al presente giudizio e si liquidano come in dispositivo. Si compensano, invece, le spese tra le parti convenute come da loro domanda.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta o assorbita ogni altra eccezione o conclusione,

1. Dichiaro che \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ non è figlia legittima di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, bensì figlia naturale di \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_;
2. Manda il Cancelliere di comunicare copia del dispositivo della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di \_\_\_\_\_ ove l'atto di nascita di \_\_\_\_\_ è stato formato (a \_\_\_\_\_) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Condanna \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'attore che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 1.000,00 per diritti Euro 2.000,00 per onorari oltre ad rimborso forfetario spese generali pari al 12,5% su diritti ed onorari;
4. Compensa le spese di lite tra le convenute.

Così deciso in Milano, il 20.10.2010

Il Giudice est.

1 i

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

